

Interpello delle Entrate su cosa rientra nella soglia dei 1.500 euro

Compensazione liberata

La rottamazione non fa scattare il divieto

DI GIULIANO MANDOLESI

I debiti rottamati non si conteggiano ai fini del superamento della soglia dei 1.500 euro di carichi iscritti a ruolo che fanno scattare per il contribuente il divieto di compensazione orizzontale dei crediti fiscali. L'esclusione dei carichi, in vigore dalla data di presentazione della dichiarazione di definizione, resta valida solo se la rottamazione quater ha regolare corso e non si verificano decadenze o altri impedimenti della stessa. Se si decade dalla rottamazione quindi tutte le compensazioni effettuate durante la definizione agevolata sono sanzionate poiché in violazione del divieto. Concorrono invece nella quantificazione del limite dei 1.500 euro gli eventuali ruoli scaduti e non oggetto della definizione.

Questo è quanto specificato dall'agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n.54 pubblicata ieri in merito all'interazione degli effetti prodotti

dalla definizione agevolata delle cartelle esattoriali con il divieto di compensazione dei crediti erariali in caso di debiti iscritti a ruolo scaduti di importo superiore a 1.500 euro disciplinato dall'articolo 31 del dl 78/2010.

Niente divieto con debiti in corso di rottamazione.

L'articolo 31 dl 78/2010 al comma 1 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 comma 1 del d.lgs. n. 241/1997 (la compensazione orizzontale), relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

La norma di fatto non prevede uno specifico blocco alla compensazione ma prevede che in caso di inosservanza del divieto è irrogata al contribuente una sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti

a ruolo, per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. Nell'interpello il quesito posto dal contribuente verteva sulla possibilità di procedere alla compensazione dei crediti fiscali in caso di debiti iscritti a ruoli superiori alla citata soglia di 1.500 euro oggetto però di definizione agevolata e come tali non risultanti più (nel prospetto dell'agenzia delle entrate riscossione) "tra i ruoli da saldare bensì tra quelli saldati" poiché tecnicamente sospesi. L'agenzia nella risposta conferma che, dalla presentazione dell'istanza di adesione alla rottamazione, essendo prevista ai sensi dell'articolo 1 comma 235 della legge 197/2022 una sospensione dell'attività di riscossione sui carichi oggetto della dichiarazione, gli stessi non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all'auto-

compensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Tale interpretazione dell'agenzia delle entrate in realtà era già stata fornita con interpello n.913-844/2018, riferita però ad un'altra edizione della rottamazione delle cartelle, la ter, disciplinata all'articolo 3 del dl 119/2018.

Anche in quel caso, su specifico quesito del contribuente, circa la possibilità di compensare orizzontalmente crediti fiscali, in caso di presenza di debiti iscritti a ruolo, scaduti oltre 1.500 euro oggetto di rottamazione, l'agenzia dava "luce verde" indicando che il divieto sarebbe ritornato in essere solo qualora il debitore non avesse portato a compimento il piano della definizione agevolata.

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

CGT I ROMA

La presa in carico è impugnabile

Il contribuente può impugnare l'atto di presa in carico se non ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento. È la sentenza n. 1950/2024 della corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma del 12/2/2024.

Accolto il ricorso della parte contribuente difesa da Gian Luca Proietti Toppi, avvocato e dottore commercialista avverso l'avviso di presa a carico ed il sotteso accertamento e ruolo emesso dall'Agenzia delle entrate-riscossione.

In particolare, la ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento di presa a carico in quanto mancava la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo.

Secondo la Cgt, "l'odierno provvedimento di presa in carico rientra tra gli atti impugnabili, seppur non espressamente elencato nell'art. 19 dlgs. 546/92, in quanto primo atto conosciuto dal contribuente e seppur non di per sé idoneo a divenire definitivo". Infatti, nel caso in esame l'atto presupposto alla presa in carico è l'avviso di accertamento che il ricorrente afferma non essergli stato notificato. Per il giudice tributario il contribuente può, quindi, impugnare l'atto di presa in carico non avendo ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento. La conoscenza dell'atto presupposto, ancorché non notificato, tramite l'atto di presa in carico legittima tale impugnativa. Nelle controversie tributarie il contribuente che impugni l'atto di presa in carico, emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attendono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario. Così, il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio. Peraltro, a mente dell'art. 23 dlgs 546/92 la chiamata in causa deve essere richiesta al giudice tempestivamente, avendo valore di "litis denunciatio" la chiamata in causa effettuata senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 23. La Cgt ha dunque accolto il ricorso ed annullato l'atto impugnato.

Giulia Provino

I SINGOLI SOGGETTI INDICANO I COMPENSI PER I LAVORI DI COMPETENZA

Raggruppamento Rtp, fattura all'appaltante

Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti senza funzione esterna, i singoli soggetti devono emettere la fattura alla stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati.

È quanto si evince dalla risposta n. 47 pubblicata nel sito dell'Agenzia delle Entrate in data 21/02/2024 in tema di fatturazione nell'ambito di un Rtp, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, un comune ha affidato servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direzione e contabilità. L'affidatario si è costituito in raggruppamento temporaneo (RTP) formato da quattro soggetti.

Nell'atto costitutivo della RTP è stato specificato che ai fini dell'espletamento del mandato, con la stipula dell'atto veniva conferita procura speciale con rappresentanza alla società capogruppo per l'inoltro al committente delle fatture emesse dalla capogruppo provvedendo inoltre ad incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l'istituto di credito ed il conto corrente dedicato prescelto e a procedere, a seguito dell'incasso, al versamento degli importi di competenza di ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo.

Tenuto conto di quanto previsto nell'atto costitutivo del RTP, l'affidatario chiede di poter emettere le fatture a nome della sola mandataria, la quale una volta incassate le somme dovute provvederà ad eseguire i paga-

menti ai mandanti per le rispettive competenze.

Il comune istante chiede, pertanto, quale sia la corretta modalità di fatturazione, nonché se sia comunque possibile effettuare il pagamento dell'intero corrispettivo dovuto alla società mandataria, tenuto conto che nel bando di gara non sono specificate le modalità di pagamento.

L'Agenzia delle entrate ricorda che con il principio di diritto n. 17 pubblicato il 17 dicembre 2018 sul suo sito internet, è stato precisato che il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese, istituito per l'esecuzione di un appalto pubblico, si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ne deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.

Tali chiarimenti si ritengono ancora validi nonostante l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, codice dei contratti pubblici, che al comma 8 dell'articolo 68 con una previsione analoga a quella contenuta nell'abrogato articolo 48, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016, di-

sponde che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Inoltre, la risoluzione del 16 giugno 2008, n. 246/E, ha fornito precise indicazioni, chiarendo che, quando l'Rti assume funzione esterna e, dunque, soggettività giuridica, gli obblighi di fatturazione debbono essere posti in capo alla capogruppo, diversamente rilevando le singole imprese associate come autonomi soggetti di diritto.

Nel caso di specie, il raggruppamento non ha funzione esterna e, dunque, soggettività giuridica, ogni società conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ne consegue che, i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente.

Infine, assolti gli obblighi di fatturazione con le modalità sopra descritte, non si ravvisano impedimenti di natura fiscale ad ammettere che il pagamento delle singole fatture sia eseguito direttamente alla capogruppo mandataria per conto delle singole mandanti.

Giovanni Musso

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata